



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 48 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 11/03/2011

Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI (POIC) ADOTTATA DAL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE CON ATTO CONSILIARE N. 47 DEL 27 NOVEMBRE 2010. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

L'anno DUEMILAUNDICI addì UNDICI del mese di MARZO alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARMELO FONTANA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore PATRIZIA BARBIERI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2011/504

Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI (POIC) ADOTTATA DAL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE CON ATTO CONSILIARE N. 47 DEL 27 NOVEMBRE 2010. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Borgonovo Val Tidone ha regolato lo sviluppo urbanistico e l'assetto edilizio del proprio territorio attraverso il Piano strutturale comunale (PSC), il Piano operativo comunale (POC) e il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) approvati in adeguamento alla legge regionale n. 20 del 2000 con atto del Consiglio comunale n. 23 del 17 maggio 2007;
- inoltre, il Comune si è dotato del Piano operativo per gli insediamenti commerciali (POIC) approvato con atto del Consiglio comunale n. 24 del 17 maggio 2007;
- con nota n. 1674 del 10 febbraio 2011 (prot. prov.le n. 9997 del 10/02/2011) il Comune di Borgonovo Val Tidone ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ad una variante al POIC (n. 2/2010) adottata con atto del Consiglio Comunale n. 47 del 27 novembre 2010;
- la variante si propone di adeguare il POIC al nuovo panorama normativo conseguente al recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva 123/CE/2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein"), intervenendo su alcune previsioni normative del Piano vigente al fine di rimuovere, in particolare, il divieto di insediamento di medio-piccole strutture di vendita di prodotti alimentari riferito ad operatori che non siano già presenti sul territorio comunale;
- il Comune di Borgonovo Val Tidone ha successivamente integrato la documentazione trasmessa con nota n. 1804 del 11 febbraio 2011, qui pervenuta in data 14/02/2011 (prot. prov. n. 10696);

Dato atto che:

- in base all'atto del Consiglio regionale n. 1410 del 29 febbraio 2000, approvativo dei "Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14", per la definizione ed approvazione del POIC si applicano le procedure previste agli artt. 34 ovvero dell'art. 35 (nel caso costituisca anche Piano attuativo) della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante al POIC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione di riserve;

Dato atto relativamente alla valutazione di sostenibilità che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 6/2008) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il

territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);

- a tal fine, il documento di Valsat, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi del comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il piano viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Preso atto:

- del parere favorevole (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota del 12 gennaio 2011 (prot. prov.le n. 2430 del 17/01/2011);
- del parere (in atti), trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria locale di Piacenza con nota del 18 gennaio 2011 (prot. prov.le n. 3608 del 20/01/2011), che detta alcune valutazioni, osservazioni e prescrizioni (impropriamente rivolte all'esclusione del POIC dalla procedura di VAS), fatta salva ogni diversa valutazione della Provincia;
- del parere (in atti) reso dall'Autorità d'Ambito di Piacenza in data 28 gennaio 2011 (prot. prov.le n. 115 del 01/02/2011) che detta alcune prescrizioni (impropriamente rivolte all'esclusione del POIC dalla procedura di VAS);

Preso atto altresì che il Comune di Borgonovo ha comunicato che dell'avvenuto deposito della Variante al POIC è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio comunale, sul sito web del Comune e nel Bollettino ufficiale regionale telematico e che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al POIC scade il 15 aprile 2011, tenuto conto che la documentazione integrativa è pervenuta alla Provincia in data 14 febbraio u.s.;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica";

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le riserve di seguito riportate:
 1. Con riferimento all'osservazione formulata dalla Giunta Provinciale con atto n. 617 dell'11.12.2009 relativamente al PUA denominato "Ambito Andreoli", si evidenzia la necessità di apportare agli elaborati del PUA stesso tutte le modifiche necessarie per coordinare i suoi contenuti con quelli della presente Variante al POIC.
 2. Si ritiene che la modifica proposta all'art. 7, comma 2 delle Norme di Attuazione non si configuri come migliorativa del testo della norma; considerato, infatti, che la disciplina e la pianificazione commerciale di livello provinciale è contenuta nel PTCP, appare più corretto stralciare la modifica proposta e mantenere il testo normativo vigente.
 3. Con riferimento all'art. 4, comma 3, lettera c), risulta necessario sostituire i termini "aggregati di vicinato" con la locuzione "complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato", in coerenza con quanto stabilito al punto 1.7 dell'Atto di indirizzo C.R. n. 1253/1999 e s.m..
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo alla variante n.2/2010 al POIC in questione, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel Rapporto Ambientale, nei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nella procedura di valutazione ambientale e di quelle di seguito riportate:

1. si richiamano tutte le valutazioni, osservazioni e prescrizioni già espresse da AUSL in merito al P.U.A. residenziale – commerciale Andreoli (nota prot. 65391 del 07.11.2009);
 2. nella fase di predisposizione degli strumenti attuativi dei nuovi ambiti dovranno essere adeguatamente valutati gli impatti del traffico pesante e leggero indotti dai nuovi insediamenti commerciali, sia in riferimento all'intero sistema viabilistico comunale, sia relativamente alle zone residenziali limitrofe, con particolare riferimento agli aspetti relativi ad aumenti dei volumi di traffico, inquinamento atmosferico, clima acustico, sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, e dovranno essere adottate le relative soluzioni viabilistiche e protettive atte a contrastarne gli effetti;
 3. in sede di attuazione dei nuovi ambiti dovrà essere verificata la coerenza degli effettivi *abitanti equivalenti* con le disponibilità depurative in essere e la presenza delle adeguate dotazioni infrastrutturali del S.I.I..
- in merito al parere sismico, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale n. 6/2009;
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D. Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la delibera di Consiglio Regionale n. 1253 del 23.09.1999 "Criteri di Pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999 n. 14", successivamente integrata con Delibera di Consiglio Regionale n. 653/2005;
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 1410 del 29.02.2000 "Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 5 luglio 1999 n. 14";
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all' Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;

- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", e dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dal Dirigente del Settore prima citato, Dott. Geol. Davide Marengi, in ordine alla regolarità tecnica della predetta proposta di deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Borgonovo Val Tidone per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, relativamente alla Variante n. 2/2010 al POIC del Comune di Borgonovo Val Tidone, adottata con atto del Consiglio Comunale n. 47 del 27 novembre 2010, le riserve di seguito riportate:
 - Con riferimento all'osservazione formulata dalla Giunta Provinciale con atto n. 617 dell'11.12.2009 relativamente al PUA denominato "Ambito Andreoli", si evidenzia la necessità di apportare agli elaborati del PUA stesso tutte le modifiche necessarie per coordinare i suoi contenuti con quelli della presente Variante al POIC.
 - Si ritiene che la modifica proposta all'art. 7, comma 2 delle Norme di Attuazione non si configuri come migliorativa del testo della norma; considerato, infatti, che la disciplina e la pianificazione commerciale di livello provinciale è contenuta nel PTCP, appare più corretto stralciare la modifica proposta e mantenere il testo normativo vigente.

- Con riferimento all'art. 4, comma 3, lettera c), risulta necessario sostituire i termini "aggregati di vicinato" con la locuzione "complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato", in coerenza con quanto stabilito al punto 1.7 dell'Atto di indirizzo C.R. n. 1253/1999 e s.m..
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto nonché dell'istruttoria svolta dal Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", parere motivato positivo alla Variante n. 2/2010 al POIC del Comune di Borgonovo Val Tidone, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel Rapporto Ambientale, nei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nella procedura di valutazione ambientale e di quelle di seguito riportate:
 - si richiamano tutte le valutazioni, osservazioni e prescrizioni già espresse da AUSL in merito al P.U.A. residenziale – commerciale Andreoli (nota prot. 65391 del 07.11.2009);
 - nella fase di predisposizione degli strumenti attuativi dei nuovi ambiti dovranno essere adeguatamente valutati gli impatti del traffico pesante e leggero indotti dai nuovi insediamenti commerciali, sia in riferimento all'intero sistema viabilistico comunale, sia relativamente alle zone residenziali limitrofe, con particolare riferimento agli aspetti relativi ad aumenti dei volumi di traffico, inquinamento atmosferico, clima acustico, sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, e dovranno essere adottate le relative soluzioni viabilistiche e protettive atte a contrastarne gli effetti;
 - in sede di attuazione dei nuovi ambiti dovrà essere verificata la coerenza degli effettivi *abitanti equivalenti* con le disponibilità depurative in essere e la presenza delle adeguate dotazioni infrastrutturali del S.I.I..
 3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
 4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008, copia della presente deliberazione al Comune di Borgonovo Val Tidone che dovrà rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della Variante, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008;
 5. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

CARMELO FONTANA



Provincia di Piacenza

Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali. Affari generali

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 48 del 11/03/2011

Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e

Proposta n. 504/2011

Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI (POIC) ADOTTATA DAL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE CON ATTO CONSILIARE N. 47 DEL 27 NOVEMBRE 2010. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 16/03/2011

Sottoscritta
dal Dirigente del Settore

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale